



Università degli Studi di Messina
Prot. n. 8530
Del 11/2/2016
Tit/CI I/1 Partenza
Circolare n. 8/2016

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili delle strutture
organizzative, delle strutture operative e
delle unità di staff

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture in modalità elettronica.

Si rammenta che, nel quadro delle misure di informatizzazione pubblica e progressiva dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, con due successivi interventi, l'art. 6 comma 5 del decreto-legge 179/2012 e l'art. 6 comma 6 del decreto-legge 145/2013, il legislatore ha modificato l'art. 11 comma 13 del D.lgs 163/2006 (Codice dei Contratti).

Il testo attuale dell'art. 11 comma 13 dispone che “ Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”; inoltre la disposizione transitoria prevista dal DL 145/2013 prevede che “le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1 gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata”.

In un primo tempo, prima dell'emanazione del DL n. 145/2013 l'AVCP (ora ANAC), con la Determina 1/2013 aveva osservato che l'obbligo di stipula in modalità elettronica "appare circoscritto alla stipulazione in forma pubblica amministrativa, non essendovi una analoga specificazione con riguardo all'utilizzo della scrittura privata, nei casi in cui detto utilizzo è consentito. (...) In altri termini, stante il tenore letterale della disposizione, la "forma elettronica" è l'unica modalità ammessa per la stesura degli atti in forma pubblica amministrativa, mentre la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata".

Successivamente la stessa ANAC, con comunicato del Presidente del 4 novembre 2015, ha osservato che il legislatore, prevedendo un differimento dei termini relativi all'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 11, comma 13 del D.lgs 163/2006, ha manifestato la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della modalità informatica, la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa, a decorrere dal giugno 2014, sia per la scrittura privata, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Pertanto la normativa sul contratto informatico si applica a tutti i contratti disciplinati dal codice dei contratti - quindi ad appalti di lavori, forniture, e servizi, anche ai casi di cottimo fiduciario, stipulati attraverso scrittura privata. Rimangono esclusi i contratti che rientrano nell'ambito privatistico o che coinvolgono la PA e persone fisiche (diritto di superficie, locazioni, concessioni, ecc.).

Per la stipula dei predetti contratti è obbligatoria la "modalità elettronica", che comporta che tutti gli atti scambiati tra l'Ateneo e il fornitore debbono essere "nativamente digitali", pena la nullità del contratto. Il contratto si perfeziona con la firma digitale di entrambi i contraenti tuttavia, nelle ipotesi che il soggetto contraente non disponga di firma digitale, la citata determina n. 1/2013 chiarisce che "la "modalità elettronica" della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82".

Pertanto è possibile procedere con acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, ferma restando l'attestazione, da parte dell'Ufficiale rogante, dotato di

firma digitale, che la firma dell'operatore è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale.

Ovviamente, non si può applicare alle scritture private la disposizione sopra citata dell'autentica di firma, in quanto l'atto cambierebbe forma e si trasformerebbe da scrittura privata ad atto autenticato anche con diverso regime fiscale.

Pertanto, anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell'art. 334, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture dovrà essere redatta in modalità elettronica e trasmessa tramite PEC.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle superiori disposizioni e si allegano:

Determina n. 1/2013 AVCP;

Comunicato del presidente ANAC del 4 novembre 2015.

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

Direzione Generale:

U. Staff Normativa istituzionale e trasparenza: Dott.ssa Elvira Russo

Segreteria Generale della Direzione: Dott.ssa Maria Ordile